

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **456/1995** (ECLI:IT:COST:1995:456)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAIANIELLO** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **04/10/1995**; Decisione del **18/10/1995**

Deposito del **24/10/1995**; Pubblicazione in G. U. **02/11/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21767**

Atti decisi:

N. 456

## ORDINANZA 18-24 OTTOBRE 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 - rectius, dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Barboni Fabio ed altro, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Fabio Barboni ed altro, imputati di avere realizzato una strada in zona paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione, il tribunale di Camerino, con ordinanza emessa in data 10 novembre 1994 (r.o. n. 103 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 27 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 - rectius, dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 -;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, nel colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo stesso d.-l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale; l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3 della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata successivamente autorizzata; gli artt. 25, 27 e 13 della Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria offensività del reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative nella materia di cui si tratta: in particolare, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui art. 39, comma 8, stabilisce che, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico o ambientale, "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso"; inoltre, l'art. 7, comma 14, del d.-l. 20 settembre 1995, n. 400, ha disposto la non applicabilità del secondo comma dell'art. 1-sexies del d.-l. n. 312 del 1985 nei casi di sanatoria previsti dallo stesso d.-l. n. 400 del 1995;

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della questione sollevata alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Camerino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*